



La disciplina del *whistleblowing*

D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24


«La protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali»

AVV. ANTONIO BUBICI

WWW.LEGALSOLUTION.EU



SINTESI



AMBITO DI APPLICAZIONE
SOGGETTIVO E OGGETTIVO



RISERVATEZZA E GDPR



IL RUOLO DELL'ODV
RAPPORTI DLGS 231/01
E DLGS 24/23

RATIO DELLA NORMA

Garantire un elevato livello di protezione in favore di coloro che segnalano minacce o pregiudizi al pubblico interesse di cui sono venuti a sapere nell'ambito delle loro attività professionali.

Quindi, il whistleblowing è l'atto con cui una persona decide di segnalare alle autorità un illecito commesso dall'azienda per la quale lavora.

FONTI NORMATIVE

La figura del whistleblowing è stata disciplinata la prima volta in Italia con la legge 6 novembre 2012, n. 190 (cd Legge Severino) con particolare riferimento al «dipendente pubblico che segnala illeciti».

Con le modifiche apportate con la L. 30 novembre 2017 n. 179, il Legislatore ha ampliato l'ambito soggettivo di applicazione, riscrivendo anche l'art. 54 bis del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 avente ad oggetto norme sull'ordinamento del lavoro delle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

FONTI NORMATIVE

Dopo un tortuoso cammino, anche minacciato dell'apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione Europea per mancato recepimento della **DIRETTIVA UE 2019/1937**, a fronte di una prima delega (legge 22 aprile 2021, n. 53) rimasta senza seguito, in adempimento ad una seconda legge delega (l. 4 agosto 2022 n. 127) è stato finalmente emanato il

D.LGS. 10 MARZO 2023 n. 24

Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali

UNA RADICALE RIVISITAZIONE

- ❖ Introduzione di obblighi di adozione di canali whistleblowing;
- ❖ Allargamento dell'oggetto delle segnalazioni;
- ❖ Ampliamento della sfera dei soggetti legittimati ad effettuare le segnalazioni;
- ❖ Indicazioni di precise modalità per la gestione delle segnalazioni;
- ❖ Maggiori garanzie a tutela della riservatezza del segnalante;
- ❖ Attribuzione di poteri ad ANAC (Autorità nazionale anticorruzione) per la gestione delle segnalazioni «esterne» e l'applicazione di sanzioni.
- ❖ Introduzione da parte di soggetti privati di sanzioni da adottare nei modelli 231

PROTEZIONE DELLE PERSONE CHE SEGNALANO

Essendo uno strumento volto a contrastare e prevenire la CORRUZIONE e la CATTIVA amministrazione nel settore pubblico e privato perché possono portare all'indagine e all'accertamento e quindi al perseguimento di illeciti, rafforzando così i principi di trasparenza e responsabilità delle Istituzioni, la disciplina ha come centro di gravità le

MISURE DI PROTEZIONE

- TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI SEGNALANTI
- DIVIETO DI ATTI RITORSIVI E CORRELATIVA PROTEZIONE

PROTEZIONE ESTESA ANCHE A CHI E' VICINO AL SEGNALANTE

- ❖ FACILITATORE
(persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione)
- ❖ PERSONE MENZIONATE NELLA SEGNALAZIONE
- ❖ COLLEGHI E PERSINO PARENTI DEI WHISTLEBLOWERS

AMBITO SOGGETTIVO (art. 3)

Sono ricompresi tutti i soggetti che si trovano anche solo temporaneamente in rapporti lavorativi con una amministrazione pubblica o con un ente privato, pur non avendo la qualifica di dipendenti.

Quindi la disciplina è rivolta a soggetti appartenenti sia al "settore pubblico" sia al "settore privato"

SETTORE PUBBLICO (art. 3)

- Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001 (*) ivi inclusi gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali (ad es. le Autorità di sistema Portuale) e di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 165/2001 (**);
- Autorità amministrative indipendenti (es. ANAC, CONSOB, GARANTE PRIVACY);
- Enti pubblici economici (es. ENEL, Poste italiane);
- Società in controllo pubblico (ex art. 2, co. 1, lett. m) del d.lgs. n. 175/2016) anche se quotate (es. Leonardo, Poste italiane);
- Società in house anche se quotate (società costituite da amm. Pubbliche (es. Comuni) per la gestione dei servizi);
- Altri enti di diritto privato in controllo pubblico (associazioni, fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati) ex art. 2-bis, co. 2, lett. c) del d.lgs. 33/2013 (es. Fondazione Teatro alla Scala di Milano);

SETTORE PUBBLICO

NOVITA' rispetto alla L. n. 179/2017

- Organismi di diritto pubblico (es. Enav S.p.a.)
- Concessionari di pubblico servizio (es. Autostrade per l'Italia S.p.a.)

I SOGGETTI CHE GODONO DI PROTEZIONE

Il nuovo decreto amplia notevolmente, rispetto alla precedente normativa.

- Dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, e art. 3 d.lgs. n. 165/2001, rispettivamente con rapporto di lavoro di diritto privato o con rapporto di lavoro assoggettato a regime pubblicistico
- Dipendenti delle Autorità amministrative indipendenti
- Dipendenti degli enti pubblici economici
- Dipendenti di società in controllo pubblico ex art. 2, co. 1, lett. m) del d.lgs. n. 175/2016 anche se quotate
- Dipendenti delle società in house anche se quotate
- Dipendenti di altri enti di diritto privato in controllo pubblico (associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati) ex art. 2-bis, co. 2, lett. c) del d.lgs. n. 33/2013

I SOGGETTI CHE GODONO DI PROTEZIONE

NOVITA'

- Dipendenti degli organismi di diritto pubblico
- Dipendenti dei concessionari di pubblico servizio
- Lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico
- Lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi
- Liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico

I SOGGETTI CHE GODONO DI PROTEZIONE

- Volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico
- Azionisti (persone fisiche)
- Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico
- Per tutti i suddetti soggetti, la tutela si applica anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico

I SOGGETTI CHE GODONO DI PROTEZIONE

N.B.

A tutti i soggetti sopra elencati la tutela si applica non solo se la segnalazione avviene in costanza del rapporto di lavoro o di altro tipo di rapporto giuridico, ma anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto giuridico.

SETTORE PRIVATO (art. 2, comma 1, lett. q)

Rispetto alla precedente normativa si tratta di una più ampia categoria di enti specificamente individuati con riferimento a diversi criteri, relativi alla consistenza del personale, all'adozione o meno del MOG 231 nonché allo svolgimento di attività nei settori disciplinati dal diritto dell'UE.

SETTORE PRIVATO

- Soggetti privati che hanno impiegato nell'ultimo anno la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati (con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato)
- Soggetti del settore privato che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui alle parti I.B e II dell'allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati (con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato)
- Soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 231/2001 e adottano Modelli 231, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media dei lavoratori subordinati sopra indicati

SETTORE PRIVATO

PRECISAZIONI:

- 1) Allegato 1: settore dei servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, della tutela dell'ambiente e della sicurezza dei trasporti
- 2) Per il calcolo della media annua dei lavoratori impiegati negli enti del settore privato, occorre fare riferimento, di volta in volta, all'ultimo anno solare precedente a quello in corso, salvo per le imprese di nuova costituzione per le quali si considera l'anno in corso.

I SOGGETTI PROTETTI

- Lavoratori subordinati
- Lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso i soggetti del settore privato
- Liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso i soggetti del settore privato
- Volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso i soggetti del settore privato
- Azionisti (persone fisiche)

I SOGGETTI PROTETTI

- Per tutti i suddetti soggetti, la tutela si applica anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico.
- Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso i soggetti del settore privato (es. ODV)

I SOGGETTI PROTETTI

Come già precisato per il settore pubblico, anche per i soggetti del settore privato la tutela si applica non solo se la segnalazione, la denuncia o la divulgazione pubblica avvenga in costanza del rapporto di lavoro o di altro tipo di rapporto giuridico, ma anche durante il periodo di prova e anteriormente (ad esempio, nella fase precontrattuale) o successivamente alla costituzione del rapporto giuridico.

.... NON SOLO CHI SEGNALA

Sia nel settore pubblico sia nel settore privato, la tutela è riconosciuta anche a quei soggetti che potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente:

- in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione o
- per il particolare rapporto che il lega al segnalante

.... NON SOLO CHI SEGNALA

FACILITATORE: persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata

Persone del medesimo contesto lavorativo (*) del segnalante che sono **LEGATE A QUESTO DA UNO STABILE LEGAME AFFETTIVO** o di **PARENTELA ENTRO IL QUARTO GRADO (**)**

COLLEGHI DI LAVORO del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un **RAPPORTO ABITUALE E CORRENTE (***)**

.... NON SOLO CHI SEGNALA

Enti di proprietà del segnalante - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi (es. boicottaggio o inserimento black list o esclusione aprioristica dall'elenco fornitori)

Enti presso i quali il segnalante lavora (art. 3, co. 5, lett. d)

Enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante

AMBITO OGGETTIVO

Oggetto di segnalazione, denuncia e divulgazione pubblica sono le informazioni (o i fondati sospetti) sulle violazioni di normative nazionali e dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato

NON TUTTI GLI ILLECITI RILEVANO

NORMATIVA NAZIONALE

- Illeciti civili (violazione di una norma posta a tutela di un interesse privato)
- Illeciti amministrativi (violazione di una norma giuridica a tutela di un interesse pubblico)
- Illeciti penali (violazione di una norma giuridica a tutela di un interesse pubblico ma regolati da norme di diritto penale) (*)
- Illeciti contabili (violazione di una norma giuridica il cui pregiudizio investe un soggetto pubblico suscettibile di valutazione economica)
- Condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel d.lgs. n. 231/2001

NON TUTTI GLI ILLECITI RILEVANO

NORMATIVA UE

- Illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione

ovverosia settori: contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

NON TUTTI GLI ILLECITI RILEVANO

NORMATIVA UE (... in sintesi)

- Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea
- Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali

CERTAMENTE SONO ESCLUSI

- Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.
- Le violazioni disciplinate nelle direttive e nei regolamenti dell'Unione europea e nelle disposizioni attuative dell'ordinamento italiano che già garantiscono apposite procedure di segnalazione (es. in materia di abusi di mercato finanziario)
- Le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale

TUTELA DELLA RISERVATEZZA

La tutela della riservatezza dell'identità del segnalante è un principio cardine (art. 12).

Il dato va **MINIMIZZATO** (art. 5, par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016 **GDPR**) cioè adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per il quale è trattato. Più in dettaglio le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

Le segnalazioni che viaggiano su strumenti informatici vanno **CRITTOGRAFATI**.

TUTELA DELLA RISERVATEZZA

In dettaglio:

- Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 c.p.p. (*)

- Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

TUTELA DELLA RISERVATEZZA

- Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

GDPR

Ogni trattamento dei dati personali connesso alla gestione dei canali di segnalazione deve essere eseguito a norma del GDPR e relative norme di settore.

Regolamento Generale Sulla Protezione dei Dati (GDPR)

Regolamento (UE) n. 2016/679

Entrato in vigore il 24 MAGGIO 2016 e diventato applicabile il 25 MAGGIO 2018

Stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati.

GDPR

Il Regolamento si applica al trattamento automatizzato o parzialmente automatizzato di dati personali e al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi.

Non si applica (per esempio) a trattamenti effettuati da una persona fisica per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico e quindi senza una connessione con un'attività commerciale o professionale (es. la rubrica del telefono personale)

I principi del trattamento dei dati (art. 4.2)

«trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione

Liceità, correttezza e trasparenza (art. 5.1 a)

«liceità e correttezza»: il trattamento dei dati personali deve avvenire in maniera lecita e corretta, informando i soggetti interessati circa la raccolta, l'utilizzo e la consultazione dei loro dati, precisando in che misura essi sono o saranno trattati al fine di garantire la trasparenza.

«trasparenza»: le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento dei dati, devono essere facilmente accessibili e comprensibili, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro.

Finalità determinate, esplicite, legittime (art. 5.1 b)

«finalità determinate»: postula la specificazione delle finalità del trattamento.

«finalità esplicite»: devono essere non opache, dichiarate in modo non ambiguo.

«finalità legittime»: richiama le tassative indicazioni previste dall'art. 6

Pertinenza, adeguatezza, non eccedenza rispetto alle finalità (art. 5.1 b)

«**pertinenza e adeguatezza**»: assicurare che vengano raccolti solo quei dati che siano funzionali al perseguimento delle finalità predeterminate.

«**non eccedenza**»: bisogna ridurre al minimo l'uso dei dati personali.



MINIMIZZAZIONE

il risultato che si ottiene applicando correttamente quanto sopra, ovvero sia limitando la raccolta ai soli dati necessari per il perseguimento delle finalità predeterminate:

PRINCIPIO CARDINE DELLA PRIVACY BY DEFAULT

I SOGGETTI DEL TRATTAMENTO

	GDPR (en)	GDPR (it)
	DATA CONTROLLER	TITOLARE
	DATA PROCESSOR	RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
	DATA PROTECTION OFFICE (DPO)	RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RDP)
	DATA HANDLER	ADDETTO AL TRATTAMENTO
	DATA SUBJECT	INTERESSATO

TITOLARE DEL TRATTAMENTO (artt. 4.7 e 24)

la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali

POTERI

- Decide sulla finalità, mezzi e sulla sicurezza;
- Individua i ruoli subordinati a cui affidare incarichi specifici;

OBBLIGHI

- Decide e programma le misure di sicurezza;
- Forma i sottoposti;
- Supervisiona la DPIA;
- Sospende il trattamento quando non ha più i requisiti di legge

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO (artt. 4.8 e 28)

la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento.

E' nominato dal Titolare o da altro Responsabile previa autorizzazione del Titolare. La designazione avviene per contratto o altro atto giuridico.

ELEMENTI DI SUBORDINAZIONE

- Agisce secondo le istruzioni del Titolare;
- Risponde del danno causato dal trattamento solo se non ha adempiuto agli obblighi del GDPR specificamente diretti a tale figura con se agisce in spregio alle istruzioni

OBBLIGHI

- Assiste il Titolare nella DPIA e della previa consultazione del Garante;
- Presta supporto al DPO

INTERESSATO (art. 4.1)

Trattasi di una figura costruita sul concetto di «dato personale». Pertanto, in base all'art. 4 n. 1, l'interessato è la persona fisica cui rimandano i dati, sia in maniera diretta, sia in maniera indiretta, e quindi sia in forma esplicita (nome, cognome, ubicazione), sia in forma aggregata «big data».

BIG DATA

I big data possono essere impiegati nelle analisi di tipo interpretativo o predittivo che le organizzazioni sviluppano a supporto dei processi decisionali.



IL CIBO DELL'A.I.

Principio di responsabilità /rendicontazione “*accountability*” (art. 5.2 – 24 - 30)

Il GDPR pone con forza l'accento sulla “responsabilizzazione” di Titolari e Responsabili, ovverosia sull'adozione di comportamenti **PROATTIVI** e tali da dimostrare la concreta adozione di misure finalizzate ad assicurare l'applicabilità del regolamento.

AL TITOLARE E' AFFIDATO IL COMPITO DI DECIDERE AUTONOMAMENTE LE MODALITA', LE GARANZIE E I LIMITI DEL TRATTAMENTO DEI DATI.

Pertanto, il Titolare deve essere in grado di dimostrare di aver adottato un processo complessivo di misure giuridiche, organizzative, tecniche, per la protezione dei dati personali, anche attraverso l'elaborazione di modelli specifici (MOP).

da questo dipende
la responsabilità amministrativa, civile e penale

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E WHISTLEBLOWING (art. 13 Dlgs. 24/23)

I soggetti pubblici e privati che gestiscono i canali di segnalazione sono qualificati dalla normativa “titolari del trattamento” e devono pertanto:

- allineare, fin dalla progettazione, ogni operazione ai principi di protezione dei dati personali fissati dall’art. 5 del GDPR e dall’art. 3 del D.lgs.51/2018;
- eseguire una Valutazione di Impatto sulla Protezione dei Dati Personali (c.d. DPIA) (*);
- istruire ed autorizzare al trattamento i dipendenti chiamati a gestire il canale di segnalazione;
- designare come “responsabili del trattamento” eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per loro conto

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

- Soggetti esterni gestori delle segnalazioni (ove sia stata loro affidata la gestione)
- Fornitori esterni

PERSONE AUTORIZZATE

- Persone espressamente designate dal titolare o dai contitolari del trattamento che gestiscono e trattano le segnalazioni (formazione e lettere di incarico)

VIOLAZIONI

La responsabilità in caso di violazione della disciplina sulla tutela dei dati personali ricade in capo al **titolare del trattamento** laddove tale violazione sia commessa dalle persone autorizzate o dai responsabili del trattamento.

La responsabilità ricade in capo al responsabile del trattamento nel caso in cui la suddetta violazione è commessa da persone autorizzate da quest'ultimo.

In tali casi, il Garante per la protezione dei dati personali può adottare provvedimenti correttivi e, nei casi previsti dalla legge, applicare sanzioni

N.B.

La persona coinvolta o la persona menzionata nella segnalazione, con riferimento ai propri dati personali trattati nell'ambito della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, non possono esercitare i diritti che normalmente il Regolamento (UE) 2016/679 riconosce agli interessati

(il diritto di accesso ai dati personali, il diritto a rettificarli, il diritto di ottenerne la cancellazione o cosiddetto diritto all'oblio, il diritto alla limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati personali e quello di opposizione al trattamento)

D.Lgs. 231/2001

Contesto Normativo

- ❖ Entrata in vigore: 4 luglio 2001
- ❖ Basato sull'art. 11 della Legge Delega 29 settembre 2000 n. 300
- ❖ Introduce nell'ordinamento italiano la responsabilità amministrativa degli enti
- ❖ Applicabile a società commerciali, di capitali, associazioni (anche prive di personalità giuridica). Non si applica allo Stato, agli enti pubblici territoriali e enti pubblici NON economici.

D.Lgs. 231/2001

. Caratteristiche della Responsabilità Amministrativa

- ❖ Sebbene sia definita “amministrativa,” presenta i tratti della responsabilità penale
- ❖ Accertamento rimesso al giudice penale competente
- ❖ Applicazione delle stesse garanzie del processo penale

D.Lgs. 231/2001

Responsabilità dell'Ente

- Deriva da reati specifici, elencati nel D.Lgs. 231/2001
- Commettono il reato per **interesse o vantaggio dell'ente**:
 - Soggetti con funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione (soggetti apicali)
 - Soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di un apicale (sottoposti)

D.Lgs. 231/2001

Colpa di Organizzazione

- Richiesta l'adozione di misure preventive per evitare reati
- La responsabilità non sussiste se l'ente dimostra di aver implementato un **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO** idoneo

D.Lgs. 231/2001

Natura delle Responsabilità

- La responsabilità amministrativa dell'ente si aggiunge, senza sostituire, la responsabilità penale della persona fisica
- **Accertamento separato** per l'ente e per l'individuo che ha materialmente commesso il reato

OdV (Organismo di Vigilanza)

Funzione dell'Organismo di Vigilanza (OdV)

- Art. 6, comma 1, del D.Lgs. 231/2001: affida all'OdV il compito di:
 - **Vigilare** sull'attuazione del Modello di organizzazione
 - **Curare l'aggiornamento** del Modello in modo continuativo
- L'OdV dispone di **autonomi poteri di iniziativa e controllo**

Il ruolo dell'OdV nel whistleblowing

Il D.Lgs. 24/2023 ha inciso direttamente sui modelli di organizzazione 231 e quindi anche sul ruolo dell'OdV.

L'art. 4, comma 1, secondo periodo prevede espressamente che «i modelli di organizzazione e di gestione, di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 231 del 2001, prevedono i canali di segnalazione interna di cui al presente decreto».

l'art. 21, comma 2 D.Lgs. 24/2023 dispone che i soggetti del settore privato che hanno adottato il Modello organizzativo «prevedono nel sistema disciplinare adottato ai sensi del decreto n. 231 del 2001, sanzioni nei confronti di coloro che accertano essere responsabili degli illeciti».

Il ruolo dell'OdV nel whistleblowing

L'OdV, pertanto, è anzitutto chiamato alla sua funzione di impulso finalisticamente orientata all'aggiornamento del Modello organizzativo pure in materia di Whistleblowing.

- ❖ vigilare sulla tempestiva adozione dei canali di segnalazione interna e sulla loro rispondenza;
- ❖ vigilare sull'avvenuta adozione delle procedure interne sul Whistleblowing;
- ❖ vigilare sulla formazione, informazione e diffusione delle procedure interne sul Whistleblowing;
- ❖ vigilare sull'effettività e sull'accessibilità dei canali di segnalazione;
- ❖ vigilare sull'effettivo funzionamento e sull'osservanza di quanto previsto nell'aggiornato in tema di avviso di ricevimento e di riscontro, sull'eventuale applicazione del sistema disciplinare, sulle misure adottate per garantire il rispetto degli obblighi di riservatezza e dei divieti di ritorsione).

Il ruolo dell'OdV nel whistleblowing

Eventuale ruolo “attivo” dell'OdV rispetto alla gestione delle segnalazioni interne, giova premettere che il legislatore non ha inteso prevedere né la necessaria coincidenza tra OdV e gestore delle segnalazioni Whistleblowing, né la necessaria diversificazione delle due figure.

(... sconsigliato?)


Il ruolo dell'OdV nel whistleblowing

Quale che sia la soluzione prescelta, l'OdV deve necessariamente ricevere dal Gestore informazione immediata di ogni segnalazione avente (diretta o anche soltanto indiretta) rilevanza "231", al fine di compiere le proprie valutazioni in sede di vigilanza e di formulare osservazioni in caso di rilievo di anomalie, nonché - più in generale - di seguire l'andamento della gestione di tali segnalazioni.

Il ruolo dell'OdV nel whistleblowing

Inoltre, l'OdV deve in ogni caso ricevere flussi informativi periodici dal Gestore in merito a tutte le segnalazioni (anche quelle non di rilevanza "231" o valutate come "non whistleblowing"), al fine di verificare il funzionamento del sistema e la qualità dello smistamento.

Pare necessario, allora, che il Modello organizzativo stesso preveda tali flussi, o a mezzo di apposita reportistica periodica e/o a mezzo di incontri periodici con il Gestore.



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

AVV. ANTONIO BUBICI

WWW.LEGALSOLUTION.EU

